

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA SPA E SOCIETA' CONTROLLATE

REGOLAMENTO ELETTORALE

(approvato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in data 23/02/2023)

Art.1

(Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei rappresentanti degli aderenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci del **Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate** (di seguito "Fondo").

Art.2

(Elettorato attivo e passivo)

Le votazioni per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci avvengono contestualmente ogni tre anni. Sono da eleggere n.3 componenti del Consiglio di Amministrazione e n.3 componenti per il Collegio dei Sindaci, di cui n.2 effettivi e n.1 supplente presentati in due liste separate.

Ai sensi dello Statuto del Fondo Pensione, hanno diritto di voto tutti gli Iscritti al Fondo stesso. Al fine di circoscrivere in maniera precisa il numero di aderenti che hanno diritto a partecipare alla votazione, sono considerati aventi diritto gli iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese precedente a quello della notizia di indizione delle elezioni.

I candidati al Consiglio devono essere iscritti al Fondo da almeno 3 anni, e devono essere in possesso, al momento dell'insediamento, dei requisiti di onorabilità e professionalità, e in assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente (come valutato dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina all'atto della verifica dei suddetti requisiti). Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

I candidati al Collegio dei Sindaci devono essere candidati da almeno tre iscritti e devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente (come valutato dal Consiglio di Amministrazione di nuova nomina all'atto della verifica di suddetti requisiti). Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

Art.3

(Composizione delle liste elettorali)

Le elezioni vengono effettuate con riferimento ad un unico collegio nazionale, sulla base di un'unica lista valida per tutto il territorio dello Stato.

Art.4

(Indizione delle elezioni, termini e modalità del processo elettorale)

Il Consiglio di Amministrazione, almeno due mesi prima della scadenza degli Organi, con apposita delibera, indice le elezioni e provvede a fissare il periodo di svolgimento delle elezioni, che si dovranno tenere entro la fine dell'esercizio di scadenza del triennio di durata del mandato delle cariche sociali.

Almeno cinque settimane prima della data delle elezioni il Consiglio di Amministrazione informa tutti gli iscritti, attraverso comunicazione inviata agli aventi diritto e pubblicazione della notizia in un apposito spazio all'interno della intranet di Findomestic Banca (Echonet) e nel sito internet del Fondo Pensione, sul periodo di svolgimento e modalità delle elezioni, fissando il termine ultimo per la presentazione delle candidature (allegando la modulistica necessaria).

Secondo quanto previsto agli artt. 18 comma 2, lettera g), e 23 comma 2, lettera h) dello Statuto, nei quali viene stabilito che il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di predisporre modalità di votazione degli aderenti tramite procedure elettroniche che salvaguardino comunque la segretezza del voto in deroga a quanto previsto nei commi precedenti del medesimo articolo, il voto viene esercitato per via informatica attraverso un unico sistema di voto. Pertanto, nel prosieguo del Regolamento si fa principalmente riferimento alla modalità di votazione tramite procedure elettroniche; per i dettagli inerenti alla modalità di votazione tradizionale vale quanto disciplinato nello Statuto.

Ai fini dell'esercizio del voto, agli aventi diritto viene indirizzata una comunicazione contenente un link che consente l'accesso alla votazione, da qualsiasi postazione purché collegata ad Internet, per l'esercizio del quale vengono comunicate le credenziali e la durata delle operazioni di voto.

Le elezioni avvengono a mezzo di schede recanti i nomi dei candidati suddivisi tra Consiglieri, Sindaci effettivi e Sindaci supplenti.

Ciascun elettore può indicare fino a tre preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione e fino a due preferenze per l'elezione dei Sindaci effettivi e fino a due preferenze per l'elezione dei Sindaci supplenti.

La procedura elettronica di votazione:

- controlla automaticamente che non sia effettuata più di un'operazione di voto;
- dà la possibilità di votare scheda bianca;
- chiede conferma del voto effettuato.

Alla conferma il voto viene validato dal sistema. Se per qualunque motivo la votazione non si conclude correttamente (interruzione di linea, black-out elettrico ecc.) il voto non viene conteggiato e l'Elettore può effettuare l'operazione di voto in un secondo momento.

La votazione è personale e non delegabile ed avviene a scrutinio segreto.

Art.5

(Costituzione e compiti Commissione elettorale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina almeno 4 settimane prima della data delle elezioni una Commissione elettorale centrale composta da 3 membri, non candidati alle cariche sociali, che provvede ad eleggere al proprio interno il Presidente.

La Commissione elettorale centrale, insediata presso la sede del Fondo, svolge le seguenti attività:

- a) verificare la regolarità dell'elenco elettorale ed il possesso dei requisiti di elettorato attivo degli iscritti;
- b) verificare la regolarità delle candidature presentate, rigettando le candidature irregolari e pronunciandosi su eventuali osservazioni degli esclusi;
- c) sovrintendere alle operazioni di voto;
- d) predisporre il modello unico di scheda elettorale, anche elettronico se richiesto;
- e) curare la spedizione agli aventi diritto attraverso messaggio di posta elettronica, salvo invio postale in caso di scelta di comunicazione cartacea da parte dell'iscritto o assenza dell'indirizzo di posta elettronica, della documentazione necessaria per la presentazione della candidatura, e successivamente, ai fini dell'esercizio del voto, del link di accesso alla votazione. Tali attività vengono svolte con il supporto del Service Amministrativo;
- f) effettuare lo scrutinio dei voti, tramite procedure elettroniche e procedere alla proclamazione dei risultati delle elezioni.

La Commissione Elettorale, per l'organizzazione e la gestione delle votazioni tramite procedure elettroniche, si avvale di un fornitore specializzato, che individua ed ingaggia, sulla base anche di precedenti esperienze e del supporto delle strutture informatiche di Findomestic Banca S.p.A. a cui compete il relativo costo.

Di tutte le operazioni compiute dalla Commissione è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti.

La Commissione elettorale si insedia a partire dal giorno successivo alla sua nomina da parte del Consiglio e si riunisce, presso la sede del Fondo, per il tempo necessario allo svolgimento delle incombenze elettorali.

Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti; le decisioni vengono assunte con il voto della maggioranza dei presenti.

La Commissione Elettorale Centrale, al termine del periodo previsto per le votazioni, verifica il numero di voti validi espressi dagli iscritti in relazione ai singoli Organi e proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, sino a saturare il numero dei posti disponibili.

Per il Consiglio di Amministrazione, a parità di voti è eletto il candidato più anziano di appartenenza al Fondo e se ricorre la stessa anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

Per il Collegio dei Sindaci, sia per gli effettivi che per il supplente, si seguono gli stessi criteri e modalità, ossia risultano eletti in ciascuna lista dedicata Sindaci effettivi e Sindaco supplente i candidati con il maggior numero di voti ed a parità di voti, il candidato più anziano di età.

In caso di assenza di candidature riferite alla lista di Sindaco supplente, e di candidature alla carica di Sindaco effettivo superiori ai posti da assegnare, si considera Sindaco supplente il candidato a Sindaco effettivo che risulta primo dei non eletti.

La Commissione elettorale centrale cura altresì la compilazione dell'elenco dei non eletti, sulla scorta dei suffragi ottenuti.

Il Presidente della Commissione Elettorale, su mandato della Commissione stessa, redige il verbale delle operazioni

elettorali, dal quale risultino i voti riportati da ciascun candidato, e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione del Fondo che provvede alla pubblicazione dei risultati sul sito internet del Fondo.

Conseguentemente la Commissione Elettorale cessa dalle proprie funzioni.

Art.6

(Presentazione candidature)

I candidati fanno pervenire al Presidente della Commissione elettorale, entro le ore 16 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente le tre settimane che precedono l'elezione, la propria candidatura per iscritto con la firma di presentazione di almeno altri cinque elettori; ciascun elettore non può presentare più di tre candidati.

I Sindaci devono essere candidati da almeno tre iscritti e la loro candidatura segue l'iter stabilito per i Consiglieri.

Art.7

(Sostituzione degli eletti)

Gli Amministratori ed i Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi mentre i Sindaci possono essere riconfermati per non più di quattro mandati consecutivi.

L'eleggibilità ed il mantenimento della carica sono subordinate al possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dallo Statuto.

Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori eletti dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di suffragi prevale il nominativo più anziano di appartenenza al Fondo.

In caso di mancanza dei suddetti nominativi, si procederà ad una nuova elezione o designazione per l'intero Consiglio di Amministrazione.

Se per effetto dei subentri indicati risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.

Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a 3 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico; in tal caso si procede alla loro sostituzione secondo quanto riportato nel presente articolo.

Il Sindaco che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

Art. 8

(Norme finali)

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

Su qualsiasi controversia, quesito o contestazione, come pure su quanto non previsto dal presente Regolamento, nonché sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Regolamento stesso, decide insindacabilmente la Commissione Elettorale a maggioranza dei propri componenti effettivi.